



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04658

Del: 16/06/2026

Esecutivo Da: 16/06/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“ Manutenzione piste ciclabili e sosta bici – anno 2024 ”

Integrazione/Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 04245 del 29/05/2026 relativa a " Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione “

C.O. 240423 CUP H17H23000880004 - CIG. B4C4DF4F38

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 04245 del 29/05/2026 con la quale è stata dichiarata l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all'intervento “ Manutenzione piste ciclabili e sosta bici – anno 2024 ” C.O. 240423 CUP H17H23000880004 - CIG. B4C4DF4F38 “;

Ritenuto di dover integrare il contenuto della richiamata Determinazione Dirigenziale n. 04245 del 29/05/2026, dando atto di quanto segue:

- l'impresa appaltatrice, in data 13/04/2026 con nota prot. n.155871, ha trasmesso alla Stazione Appaltante istanza di disapplicazione della penale applicata per ritardo nel completamento delle lavorazioni;
- Il Direttore dei Lavori, in data 14/04/2026 con nota prot. n.160649, ha comunicato al RUP il proprio parere negativo a detta istanza;
- Il RUP, prendendo atto del parere del DL e ritenendo che l'andamento dell'appalto non sia stato in alcun modo condizionato da fatti imputabili alla Stazione Appaltante, in data 15/04/2026 con nota prot. n.162856, ha comunicato al sottoscritto Dirigente Ing. Giuseppe Carone il proprio parere negativo alla richiesta di disapplicazione della penale formulata dall'Impresa Appaltatrice.
- l'impresa appaltatrice, in data 07/05/2026 con nota prot. n. 193812, ha trasmesso alla Stazione Appaltante una nuova istanza di disapplicazione della penale applicata per ritardo nel completamento delle lavorazioni con la quale, nel richiamare integralmente la sua precedente istanza (prot. n.155871 del 13/04/2026), oltre a ritenere la penale abnormemente sproporzionata, ne ha contestato le modalità di calcolo riferito all'importo contrattuale e non all'importo netto dei lavori eseguiti al netto degli oneri della sicurezza;
- Il RUP, richiamato l'art. 20 c. 1 del Capitolato Speciale Appalto parte Amministrativa ai sensi del quale, in conformità all'art. 126 c. 1 del D.lgs. 36/2023, " Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale", con nota prot. n. 194387 del 07/05/2026, ha nuovamente comunicato al sottoscritto Dirigente Ing. Giuseppe Carone il proprio parere negativo alla richiesta di disapplicazione della penale, confermando integralmente le considerazioni contenute nella nota prot. n. 162856 del 15/04/2026.

Preso atto:

- dei pareri negativi espressi dal Direttore dei Lavori e dal RUP in merito alle istanze di disapplicazione della penale presentata dall'Impresa Appaltatrice;
- che il D.Lgs. 36/2023 non prevede comunque più la possibilità di disapplicazione delle penali da parte del RUP.

Dato tuttavia **atto** della necessità di rettificare quanto riportato nella richiamata determinazione in ordine alla quantificazione delle penali, laddove si afferma che “il Direttore dei Lavori ha calcolato le penali da applicare per un importo complessivo di € 34.095,60 corrispondenti a n. 108 giorni naturali e consecutivi di ritardo”, precisando che tale importo non è riferibile a 108 giorni di ritardo, bensì a 100 giorni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, per un valore di € 340,96 al giorno;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del medesimo Capitolato, l'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, corrispondente a 100 giorni di ritardo;

Rilevato pertanto che l'importo complessivo delle penali pari a € 34.095,60 corrisponde correttamente a 100 giorni di ritardo e non ai 108 giorni erroneamente indicati nella precedente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto del parere negativo del RUP in merito alle istanze, sopra citate, di disapplicazione della penale presentate dall'Impresa Appaltatrice;
2. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 04245 del 29/05/2026 nella parte in cui si afferma che l'importo complessivo delle penali, pari a € 34.095,60, corrisponde a 108 giorni naturali e consecutivi di ritardo, precisando che tale importo è invece riferibile a 100 giorni di ritardo, come previsto dall'art. 20, comma 1 e nel rispetto del limite massimo stabilito dall'art. 20, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
3. di dare atto che la presente rettifica non comporta modifica degli ulteriori contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 04245 del 29/05/2026, che restano integralmente confermati;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli obblighi di trasparenza amministrativa;

5. di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è l'Ing. Stefano Longinotti.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.